

R. UNIVERSITÀ
PISA
N° 04219 13/9/43
Pos. 10

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Ufficio Speciale dei Servizi di Guerra e di Mobilità

Roma, 4 settembre 1943

Prot. N. 9512

OGGETTO: Pagamento degli stipendi al personale sfollato.

ALLE AUTORITÀ DIPENDENTI

n.730

Con R.D.L. 19 agosto 1943/ e col R.D.L. 12 agosto 1943 numero 741 (pubblicati rispettivamente nella Gazz. Uff. n. 200 del 28 agosto u.s. e n. 205 del 3 settembre corrente) vengono stabilite le modalità e la procedura eccezionali da seguire per il pagamento degli stipendi al personale che per giustificati motivi si trovi fuori della propria sede di servizio e non possa farvi ritorno per cause inerenti allo stato di guerra, e qualora risulti che tale pagamento non possa disporsi nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Il personale interessato, dovrà, all'uopo, produrre appesita istanza contenente:

a) - cognome, nome, paternità, qualifica, grado gerarchico, stato di famiglia e recapito dell'interessato;

b) - l'indicazione dell'Istituto o della Scuola di appartenenza;

c) - l'indicazione della somma netta mensilmente e complessivamente percepita a titolo di stipendio, supplemento di s.a., aggiunta di famiglia ed altri assegni fissi (esclusa qualsiasi indennità temporanea inerente alla sede dell'interessato);

d) - l'indicazione del mese fino a tutto il quale detto stipendio ed accessori siano stati percepiti;

e) - l'indicazione delle ritenute extra fiscali che eventualmente gravino sullo stipendio.

Inoltre, prima della firma l'istanza dovrà contenere la formula seguente: "Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità che le suesposte indicazioni corrispondono ad esattezza. Mi impegno di risarcire l'Erario per gli eventuali danni che potessero derivargli a seguito di errori nelle indicazioni stesse".

Qualora l'interessato abbia rilasciato deleghe per la riscossione degli assegni, aggiungerà alla predetta dichiarazione di risarcimento le parole: ". . . e per effetto della delega da me rilasciata a terzi", dei quali indicherà il nome, il cognome, la paternità, l'eventuale occupazione e l'indirizzo.

L'istanza, in duplice esemplare ed in carta semplice, sarà presentata dagli interessati:

A) qualora trattasi di personale di ruolo normalmente retribuito in base a ruoli di spesa fissa o di insegnanti elementari, all'Autorità dal quale detto personale gerarchicamente dipenderebbe se prestasse servizio nella località in cui attualmente dimora, e, cioè:

- al Rettore della R. Università da parte dei docenti universitari di ruolo;
- al R. Provveditore agli studi da parte dei funzionari degli Uffici Scolastici e del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari;
- al Capo d'Istituto dello stesso ordine e dello stesso tipo di quello di appartenenza, da parte del personale (compreso, per ragioni di opportunità, quello direttivo) degli Istituti e delle Scuole dei vari ordini e tipi;

- al Direttore didattico - ove non sia possibile presentare la istanza direttamente al R. Provveditore agli studi - da parte degli insegnanti elementari. A questo proposito si precisa che le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 5608 del 29 luglio u.s. devono intendersi applicabili solo nei riguardi dei maestri provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna.

) Gli altri insegnanti elementari provenienti da altre province e trovantisi nelle condizioni previste otterranno la corresponsione delle stipendie in base alle norme del R.D.L. n. 741 sopra menzionato e, ove possibile, saranno utilizzati per eventuali incarichi e supplenze.

Coloro che si trovino in località in cui non abbia sede alcun Istituto Regio dello stesso ordine e dello stesso tipo dovranno rivolgere l'istanza al Capo dell'Istituto Regio dello stesso ordine e dello stesso tipo in località finitima.

Le Autorità che avranno ricevuto le istanze, dopo essersi accertate dell'identità personale e della qualifica dei richiedenti - che dovranno produrre all'uopo tutti i documenti idonei - provvederanno secondo le disposizioni stabilite dai RR. Decreti-Legge sopra citati, i quali prevedono, inoltre, particolari sanzioni penali in caso di false dichiarazioni intese ad ottenere il pagamento degli assegni in tutto od in parte non spettanti.

Le stesse Autorità daranno immediata comunicazione al Ministero (Direzione Generale competente) delle domande ricevute e dei pagamenti disposti.

B) qualora trattisi di personale di ruolo dipendente da Istituti aventi autonomia amministrativa (personale di ruolo di nomina rettorale delle RR. Università e dei RR. Istituti d'istruzione universitaria, personale dei RR. Istituti e delle RR. Scuole d'istruzione tecnica e d'istruzione artistica) al Ministero dell'Educazione Nazionale - Direzione Generale competente -, che indicherà l'Istituto incaricato di effettuare i pagamenti.

Anche il personale non di ruolo delle RR. Università, dei RR. Istituti d'istruzione universitaria e dei RR. Istituti e RR. Scuole di ogni ordine e grado, che si trovi nelle stesse condizioni sopra accennate per il personale di ruolo, rivolgerà l'istanza (per le competenze e nei limiti del provvedimento in corso di pubblicazione) al Ministero - Direzione Generale competente -, il quale, in base agli elementi di giudizio che potrà raccogliere e a quelli che gli interessati dovranno fornire presentando all'uopo documenti probatori, esaminerà la possibilità di disporre i pagamenti.

Avverto, infine, che il pagamento degli assegni dovrà effettuarsi personalmente ed esclusivamente agli interessati, non essendo ammesse deleghe, procure, nè altre facilitazioni per la riscossione.

Le SS. LL. disporranno perchè sia dato immediatamente corso alle istanze di cui sopra.

IL MINISTRO
SEVERI